

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE **REGOLAMENTO ORGANICO**

A) AFFILIAZIONI, TESSERAMENTI E CONGRESSI

- 1) La struttura di base, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, è il nucleo originario posto a fondamento della vita associativa dello CSEN. La sua volontà è insindacabile.
Essa, quindi, è libera di affiliarsi all'Ente presso uno dei Comitati Territoriali o presso la Sede Nazionale, pur esercitando l'elettorato attivo nell'Assemblea Provinciale del Comitato dove ha fissato la sede legale.
Le strutture di base di Associazioni convenzionate si affilieranno direttamente alle Sede Nazionale o presso il Comitato Periferico che, su delega del Nazionale, ha stipulato la convenzione. Sarà cura della Presidenza Nazionale inviare ai Comitati Provinciali, in tempo utile per la convocazione dei congressi, l'elenco delle Associazioni aventi diritto a voto.
Il modulo di affiliazione, debitamente firmato, dovrà essere compilato in ogni sua parte ed inviato entro 5 giorni alla Sede Centrale (in forma cartacea o on-line) unitamente al versamento delle quote sociali ed assicurative.
Atto costitutivo, statuto dell'Associazione e gli altri documenti necessari, allegati alla domanda di affiliazione, dovranno essere conservati dal Comitato che ha ricevuto e trasmesso l'affiliazione; saranno inviati alla Sede Centrale solo se richiesti. Le deliberazioni di affiliazione sono assunte dalla Direzione Nazionale o dal Presidente Nazionale (art. 16 e 18 dello Statuto) con successiva ratifica della Direzione e comportano, limitatamente alle A.S.D. ed S.S.D., il riconoscimento provvisorio ai fini sportivi. È fatto divieto a chi ricopre incarichi nell'Ente, sia tecnici che politici, di collaborare con organismi affilianti e concorrenti.
- 2) I Comitati Periferici sono tenuti ad applicare le quote di affiliazione e tesseramento come stabilito dalla Direzione Nazionale (art. 16 lettera h dello statuto). Ove quest'ultima, in considerazione di ragioni territoriali, determini quote flessibili con l'indicazione di un minimo ed un massimo, ciascun Comitato dovrà comunicare entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno, la quota adottata in via definitiva. Rispetto alla quota così determinata potrà apportare variazioni al ribasso, nell'ambito della propria Provincia o Regione, per situazioni particolari (condizioni di disagio sociale, centri scolastici, centri con elevato numero di tesserati) ma non potrà in alcun caso richiedere somme maggiori. Non è consentito applicare quote inferiori al di fuori della Provincia o Regione di competenza al fine di acquisire Associazioni ai danni dei Comitati Territoriali competenti salvo deroghe per le convenzioni nazionali (con conseguente intervento degli Organi di Giustizia interna dell'Ente) né sollecitare rinnovi di strutture di base già affiliate da altri Comitati anche offrendo contributi per le attività. I Presidenti Regionali potranno convocare, in apposita riunione, tutti i Presidenti Provinciali per definire quote sociali omogenee nella Regione di competenza.
- 3) L'affiliazione ha durata annuale (12 mesi) e va rinnovata alla scadenza col versamento della relativa quota. Se il versamento di rinnovo non viene effettuato entro il termine massimo di 90 giorni dalla scadenza dell'affiliazione, questa è considerata automaticamente decaduta per morosità. Nel caso che la struttura di base desideri riaffiliarsi all'Ente, dovrà inoltrare una nuova richiesta di affiliazione.
- 4) Settore Circoli Ricreativi
I Comitati Territoriali sono tenuti, all'atto dell'affiliazione e nella fase dei successivi rinnovi dei circoli ricreativi ad acquisire un'opportuna dichiarazione redatta ai sensi